

GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
Fondo Pensione*

Condizioni generali di contratto

Mod. GVGEFU - Ed. 05/19



Premessa

Generali Italia S.p.A. corrisponde all'aderente, a fronte del versamento di una successione di contributi, eventualmente versati anche tramite conferimento del TFR, una prestazione assicurata in forma di *rendita vitalizia* alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito "Decreto").

L'aderente ha la facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

GENERAFUTURO – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione prevede un periodo di corresponsione di contributi, definito *fase di accumulo*, ed un periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito *fase di erogazione*, in caso di vita dell'aderente alla data di termine della fase di accumulo.

In caso in cui si riscontrino nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel regolamento di GENERAFUTURO.

PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 Determinazione della prestazione assicurata in fase di accumulo

La prestazione assicurata nel corso della *fase di accumulo* può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall'aderente:

- in euro, se riferita alla gestione separata, le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (allegato n. 3);
- in quote, se riferite ai fondi interni, le cui caratteristiche sono riportate nei relativi Regolamenti (allegati n. 4 e n.5);
- parte in euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.

Prestazione assicurata espressa in euro

La "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" relativa a ciascun contributo versato è determinata applicando al contributo, al netto della parte relativa alle assicurazioni accessorie, i corrispondenti tassi di premio con le modalità di cui all'allegato n. 1.

Prestazione minima garantita per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015

Al termine della fase di accumulo la "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla *data di inizio della garanzia*, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data in cui termina la fase di accumulo.

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 18).

Il "tasso minimo garantito" è pari al minore tra l'1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall'Ivass (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla *data di inizio della garanzia*.

A decorrere dal 26/02/2018, su tutti i nuovi contributi e su quanto investito a seguito di riallocazione in gestione separata da tale data, il "tasso minimo garantito" è pari allo 0%.

Prestazione minima garantita per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015

La "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla *data di inizio della garanzia*, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di rendita temporanea già erogate o di importi riscattati).

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 18).

Per tutti gli aderenti la prestazione minima garantita non è prevista nei casi di anticipo pensionistico.

Prestazione assicurata espressa in quote di fondi interni

La prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote di uno dei fondi interni relativa a ciascun contributo versato è determinata applicando al contributo, al netto della parte relativa alle assicurazioni accessorie, i relativi tassi di premio con le modalità di cui all'allegato n. 1 e dividendo tale importo per il valore unitario della quota nel *giorno di riferimento* (definito all'art. 7) relativo alla data di versamento del contributo.

Modifica dei coefficienti di conversione in rendita

Durante la fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e all'esperienza statistica del portafoglio polizze di Generali Italia S.p.A., con le modalità e nella misura previste nell'allegato n. 2.

In caso di variazione delle basi demografiche, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Durante la fase di accumulo le basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del TMG in vigore ai sensi della normativa IVASS.

In caso di variazione delle basi finanziarie, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Generali Italia S.p.A. comunica tempestivamente per iscritto all'aderente le variazioni, con un preavviso di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato all'art. 20.

In polizza e nelle appendici, inviate successivamente a ogni versamento contributivo, è riportata la prestazione assicurata, espressa in euro o in quote dei fondi interni a seconda delle scelte dell'aderente.

In particolare, per la prestazione collegata ai fondi interni, Generali Italia S.p.A. comunica all'aderente la prestazione espressa in quote, l'importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il "giorno di riferimento" per la conversione in quote.

Art. 2 Determinazione della prestazione assicurata in fase di erogazione - rendita vitalizia

Al termine della fase di accumulo, di cui al Decreto, la *rendita vitalizia* corrisposta all'aderente, è pari al coefficiente di conversione in rendita, riportato all'allegato n. 2, moltiplicato per la somma tra:

- la prestazione assicurata espressa in euro rivalutata come previsto all'art. 24,
- e
- il valore derivante dalla conversione in euro della prestazione assicurata espressa in quote dei fondi interni, effettuata nel *giorno di riferimento* relativo alla data di richiesta di accesso alla prestazione assicurata.

L'erogazione della *rendita vitalizia* è sempre in euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita, riportati in Allegato 2, non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della *rendita vitalizia*.

La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'aderente può chiedere, al termine della fase di accumulo, che la prestazione assicurata sia liquidata in forma di *capitale*, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. La prestazione assicurata in forma di capitale è pari al valore di riscatto di cui al successivo art. 19.

Art. 3 Opzioni di rendita vitalizia: rendita reversibile, rendita controassicurata, rendita raddoppiata

L'Aderente può chiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, in luogo della rendita vitalizia di cui al precedente art. 2:

- a) una rendita vitalizia reversibile su un'altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l'aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario. Nella richiesta della prestazione, l'aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità. Le dichiarazioni dell'aderente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione della sua età o di quella del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni;
- b) una rendita controassicurata. In tal caso, oltre al pagamento della rendita vitalizia all'aderente fintanto che questi è in vita, Generali Italia S.p.A., alla morte dell'aderente, garantisce il pagamento di un capitale pari alla differenza tra:
 - la somma delle prestazioni assicurate, espresse in euro e in quote dei fondi interni, calcolata al termine della fase di accumulo, al netto dell'eventuale quota erogata in capitale, e
 - il prodotto tra la rata della rendita vitalizia corrisposta all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte;
- c) una rendita vitalizia raddoppiata in caso di non autosufficienza verificatasi nel corso della fase di erogazione (questa opzione non è richiedibile da aderenti che, al termine della fase di accumulo, versino già in stato di non autosufficienza).

I coefficienti di conversione in rendita relativi alle opzioni di rendita di cui alle lettere b) e c) sono riportati in allegato n. 2.

Art. 4 Accesso alla prestazione assicurata

L'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può chiedere la corresponsione della prestazione assicurata a condizione che sia maturato il relativo diritto di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'aderente indica l'età di pensionamento di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio. Tale indicazione, riportata nel modulo di adesione, definisce il termine della fase di accumulo.

Modifica del termine della fase di accumulo

Qualora, al raggiungimento dell'età riportata nel modulo di adesione, l'aderente non abbia effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare di cui al Decreto, il termine della fase di accumulo sarà posticipato sino al raggiungimento dei predetti requisiti.

Anticipazione volontaria

L'aderente ha comunque il diritto di anticipare il termine della fase di accumulo qualora abbia maturato il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

Prosecuzione volontaria

L'aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l'erogazione della prestazione all'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

In tutti i casi di modifica del termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di termine della fase di accumulo.

La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all'art. 24.

La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia viene determinata moltiplicando l'importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo alla nuova data di termine della fase di accumulo.

Alla scadenza indicata in polizza o all'effettivo diverso termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata espressa in quote dei fondi interni viene convertita in euro moltiplicando il numero delle rispettive quote per il rispettivo valore unitario nel *giorno di riferimento* relativo alla data di termine della fase di accumulo.

Art. 5 - Prestazione anticipata erogata in forma di rendita integrativa temporanea (RITA)

Gli aderenti in possesso di particolari requisiti hanno la facoltà di richiedere che tutta o parte della posizione accumulata venga erogata sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

L'erogazione della RITA avverrà successivamente all'accettazione della richiesta da parte di Generali Italia S.p.A. e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'aderente.

L'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la RITA, nei seguenti due casi:

- abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi cinque anni, con una contribuzione per almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- abbia cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni.

Di conseguenza solo agli aderenti titolari di reddito di lavoro possono richiedere l'anticipo della prestazione sotto forma di rendita temporanea.

L'aderente potrà valutare quanta parte del montante accumulato destinare alla Rendita Temporanea e potrà richiedere la prestazione utilizzando l'apposito modulo di richiesta, indicando la percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.

Qualora l'Aderente non utilizzi l'intera posizione individuale a titolo di rendita temporanea, conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita da Generali Italia S.p.A..

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da parte di Generali Italia S.p.A. così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

In entrambi i casi, la posizione individuale di cui si chiede il frazionamento rimarrà gestita attraverso la linea di investimento più prudente (ossia la gestione separata GESAV GLOBAL), fatta salva la facoltà per l'Aderente di dare diverse indicazioni al momento della richiesta.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario della linea di investimento in cui il montante destinato alla rendita temporanea è stato investito.

Le periodicità di erogazione della rendita temporanea è trimestrale

Durante l'erogazione della RITA l'aderente, attraverso richiesta scritta, può cambiare il comparto di investimento del residuo montante destinato alla rendita temporanea stessa.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale, nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia una rendita temporanea in erogazione. In tale caso sarà trasferita l'intera posizione individuale e, quindi, anche il residuo montante destinato alla RITA con conseguente revoca della stessa.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della rendita temporanea, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste al successivo articolo 6.

Art. 6 Riscatto per decesso dell'aderente

In caso di decesso dell'aderente, durante la fase di accumulo, i beneficiari designati per il caso di morte hanno diritto ad un importo pari al valore di riscatto.

Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l'importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dall'art. 24 fino alla data del decesso.

Per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015, l'importo di riscatto derivante dalla prestazione espressa in euro non potrà comunque essere inferiore alla prestazione espressa in euro, calcolata alla data di inizio della garanzia, capitalizzata al "tasso minimo garantito" per il periodo intercorrente tra tale data e la data di decesso dell'aderente.

La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 18).

Il "tasso minimo garantito" è pari al minore tra l'1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall'Ivass (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla data di inizio della garanzia.

A decorrere dal 26/02/2018, su tutti i nuovi contributi e su quanto investito a seguito di riallocazione in gestione separata da tale data, il "tasso minimo garantito" è pari allo 0%.

Per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015, l'importo di riscatto derivante dalla prestazione espressa in euro non potrà comunque essere inferiore alla prestazione espressa in euro calcolata alla data di inizio della garanzia, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di rendita temporanea già erogate o di importi riscattati).

La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 18).

Se la prestazione assicurata è espressa in quote dei fondi interni, l'importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote dei fondi interni alla data di decesso e il valore unitario delle rispettive quote nel giorno di riferimento relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all'art. 25.

Qualora la richiesta di pagamento sia pervenuta alla Compagnia prima della conversione di un contributo in quote, l'importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino al termine della fase di accumulo.

Art. 7 Giorno di riferimento per la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno

Il *giorno di riferimento* coincide con il *giorno di valorizzazione* della settimana successiva alla data di versamento del contributo.

Se il versamento del contributo avviene con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), il *giorno di riferimento* coincide con il giorno di valorizzazione di due settimane successive alla data di versamento del contributo.

In caso di versamento, il *giorno di riferimento* coincide con il *giorno di valorizzazione* della settimana successiva alla data in cui perviene alla Compagnia la richiesta delle prestazioni.

Il *giorno di valorizzazione* coincide con il venerdì di ogni settimana. Nel caso in cui tale venerdì risulti festivo, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente.

Ove normativamente previsto, Generali Italia S.p.A. pubblica giornalmente il valore unitario della quota su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet www.generali.it.

PARTE II - ASSICURAZIONI ACCESSORIE

Art. 8. Futuro Care: assicurazione accessoria obbligatoria contro il rischio di perdita dell'autosufficienza

Il presente contratto prevede, a fronte del versamento di un premio annuo pari a € 30,00, una assicurazione accessoria obbligatoria contro il rischio di **perdita di autosufficienza permanente dell'aderente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, intervenuta nel corso della fase di accumulo e comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età.**

Generali Italia S.p.A. garantisce la corresponsione di una rendita vitalizia pari a € 3.000,00 annui, pagabile in rate annuali anticipate, fino al decesso dell'aderente e la maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all'art. 2.

La perdita di autosufficienza permanente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'aderente diviene incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti elementari della vita quotidiana sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

Tale perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione è riconosciuta quando l'aderente raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, su un totale massimo di 60 punti, secondo i criteri indicati nella tabella dell'allegato n. 8.

La maggiorazione del 30 per cento non è prevista nel caso in cui l'aderente scelga una delle rendite previste all'art. 3 né sull'eventuale parte della prestazione liquidata in capitale.

Art. 9 Futuro Double Care: assicurazione accessoria facoltativa

L'aderente può richiedere, unicamente al momento dell'adesione, un incremento della assicurazione accessoria obbligatoria. In tal caso, a fronte del versamento di un premio annuo pari a € 60,00, Generali Italia S.p.A. si impegna, al verificarsi della non autosufficienza, a corrispondere all'aderente una rendita vitalizia pari a € 6.000,00 annui, in luogo dei € 3.000,00 annui previsti dalla assicurazione di cui all'art. 8, fino al decesso dell'aderente.

Anche per l'assicurazione accessoria facoltativa è prevista la maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all'art. 2; la maggiorazione non è riconosciuta nel caso in cui l'aderente scelga una delle rendite previste all'art. 3 né sull'eventuale parte di prestazione liquidata in capitale.

Art. 10 Decorrenza, durata, interruzione e riattivazione delle assicurazioni accessorie

Decorrenza delle assicurazioni

L'assicurazione accessoria obbligatoria, o la assicurazione accessoria facoltativa eventualmente scelta dall'aderente, decorre dal momento del versamento del relativo premio.

Il premio per le assicurazioni accessorie è prelevato dal contributo volontario annuale di importo pari o superiore al premio per la assicurazione accessoria.

Detto premio non può essere prelevato da nessun altro tipo di contribuzione: pertanto, la fonte contributiva TFR, così come la fonte contributiva datoriale e la trattenuta sullo stipendio, non sono versamenti idonei ad attivare le assicurazioni accessorie.

L'assicurazione accessoria obbligatoria si attiva automaticamente la prima volta che l'aderente versa un contributo volontario di importo pari o superiore al relativo premio (€ 30,00); l'assicurazione accessoria facoltativa, invece, può essere scelta e attivata solo al momento dell'adesione, scegliendo come fonte contributiva quella volontaria e versando come prima contribuzione un contributo volontario di importo pari o superiore al relativo premio (€ 60,00).

Durata

La durata delle assicurazioni accessorie è annuale.

Nel caso in cui l'aderente, nel corso dei 12 mesi successivi al primo versamento volontario, effettui ulteriori versamenti volontari, la Compagnia preleva da ogni successivo versamento un premio di importo ridotto in proporzione al periodo che intercorre tra la data dell'ultimo versamento e la data del versamento immediatamente precedente. Ad esempio, se il primo contributo è corrisposto il 1 settembre 2014 e sono prelevati 30 euro per l'assicurazione obbligatoria, la relativa assicurazione sarà in vigore fino al 31 agosto

2015. Nel caso in cui l'aderente versi un ulteriore contributo il 1 dicembre 2014, sarà prelevato un premio pari a € 7,50 e l'assicurazione sarà in vigore sino al 30 novembre 2015.

In questo modo, la copertura è garantita sempre per un periodo di dodici mesi che decorre dall'ultimo versamento.

Interruzione dei versamenti volontari e delle assicurazioni accessorie

Nel caso in cui l'aderente sospenda la contribuzione volontaria, le assicurazioni accessorie sono interrotte. Il periodo di interruzione inizia decorso un anno solare dall'ultimo contributo volontario.

La perdita di autosufficienza che eventualmente insorga nell'arco del periodo di interruzione non dà diritto alla prestazione accessoria.

Riattivazione delle assicurazioni accessorie

L'eventuale ripresa della contribuzione volontaria determina automaticamente la riattivazione delle assicurazioni a partire dalla data del versamento, ferma restando l'applicazione, a partire dalla medesima data, di un "periodo di carenza" la cui durata è disciplinata all'art.12.

Qualora l'interruzione sia superiore a ventiquattro mesi, la Compagnia si riserva la possibilità di non riattivare l'assicurazione o di prevedere un premio maggiorato, che l'aderente può rifiutare.

In tali casi l'assicurazione accessoria si estingue e rimane in vigore esclusivamente il piano di accumulo previdenziale.

Durante il periodo di carenza l'assicurazione del rischio assicurato è sospesa. Per gli effetti e le condizioni normative derivanti dall'applicazione del periodo di carenza, si rimanda al successivo art. 12.

Le assicurazioni non sono riattivabili nel caso in cui, nel periodo di interruzione della contribuzione, l'aderente divenga non autosufficiente.

Art. 11 Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la perdita di autosufficienza causata, direttamente o indirettamente, da:

- a) malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici, condizioni morbose o infortuni manifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente all'attivazione della assicurazione accessoria;
- b) attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- c) partecipazione dell'aderente a delitti dolosi;
- d) partecipazione attiva dell'aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'aderente non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'aderente si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'aderente implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- e) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'aderente non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- g) incidente di volo, se l'aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'aderente viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- h) intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;

- i) lo svolgimento di un'attività sportiva diversa da: calcio, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e tornei, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, footing, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce, tutte esercitate in forma dilettantistica;
- j) lo svolgimento di un'attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d'azienda, commerciante o negoziante, appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante o ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri di portata maggiore di 35 q.li, artigiano o operaio senza uso di macchine e senza accesso ai tetti, impalcature pozzi o miniere, fabbro o falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capo-mastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, appartenenti alla Pubblica Sicurezza/Carabinieri/Guardia di Finanza/Vigili Urbani quando svolgono mansioni amministrative.

In questi casi, a eccezione della fattispecie indicata alla lettera b) per la quale non è prevista alcuna prestazione, Generali Italia S.p.A. corrisponde all'aderente, in luogo della prestazione assicurata, un importo pari alla somma dei versamenti di premio relativi all'assicurazione accessoria effettuati.

Art. 12 Limitazioni

L'assicurazione accessoria è subordinata alla condizione che l'aderente, nel momento in cui riceva da Generali Italia S.p.A. la conferma dell'adesione, non versi già in stato di non autosufficienza ai sensi dell'art. 8.

Periodo di carenza

Le assicurazioni accessorie di cui agli artt. 7 e 8 sono sospese in ogni caso per un periodo di carenza di sei mesi che decorre dalla data di prima attivazione delle assicurazioni stesse.

Nel caso in cui l'assicurazione sia riattivata dopo un periodo di interruzione maggiore a tre mesi, si applica un periodo di carenza che decorre dalla data del versamento volontario che riattiva l'assicurazione. Il periodo di carenza in questo caso ha durata corrispondente alla durata del periodo di interruzione, con un minimo di tre mesi e un massimo di 24 mesi.

Se la perdita di autosufficienza si verifica durante il periodo di carenza, Generali Italia S.p.A. corrisponde all'aderente, in luogo della prestazione assicurata, un importo pari alla somma dei versamenti di premio effettuati per le assicurazioni accessorie.

Il periodo di carenza non si applica e, pertanto, l'assicurazione accessoria è comunque prestata nel caso in cui la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l'attivazione (o la riattivazione) dell'assicurazione complementare.

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.

Il periodo di carenza è esteso a sette anni, a decorrere dalla prima attivazione della copertura, nel caso in cui l'insorgere dello stato di non autosufficienza sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia a essa collegata.

Art. 13 Dichiarazioni dell'aderente

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia S.p.A. le dichiarazioni dell'aderente devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'aderente comporta in ogni caso la rettifica dei premi o della prestazione.

L'aderente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE III – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- Generali Italia S.p.A. abbia rilasciato all'aderente la polizza o
- l'aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'adesione da parte di Generali Italia S.p.A..

Gli effetti economici del contratto concluso decorrono dalle ore 24 del giorno del versamento del primo contributo.

Art. 15 Diritto di recesso

L'aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Generali Italia S.p.A. rimborsa all'aderente i contributi dallo stesso corrisposti con le seguenti modalità:

- per la parte di prestazione espressa in euro, il contributo versato diminuito della parte relativa al rischio, relativo all'**assicurazione** accessoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto,
- per la parte di prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno:
 - 1) se la comunicazione di recesso perviene a **Generali Italia S.p.A.** entro il secondo giorno antecedente il *giorno di riferimento*, il contributo versato diminuito della parte relativa al rischio, relativo alla copertura provvisoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto;
 - 2) se la comunicazione di recesso perviene successivamente alla conversione del contributo in quote, il controvalore in euro del contributo investito in quote (pari alla parte del contributo destinato al fondo interno al netto dei caricamenti applicati), aggiunti i caricamenti applicati al contributo e detratta la parte relativa al rischio, relativo all'**assicurazione** accessoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Il controvalore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota del *giorno di valorizzazione* della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia la richiesta sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore unitario della quota del fondo.

In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine.

Generali Italia S.p.A. esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento in agenzia della lettera raccomandata.

PARTE IV - CONTRIBUTI

Art. 16 Versamento dei contributi

Questo contratto prevede il versamento di una successione di contributi, di seguito definiti:

- contributi volontari: sono i versamenti effettuati dall'aderente in ogni momento della fase di accumulo. È possibile, all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, stabilirne l'importo e la relativa rateazione, che possono essere variati con comunicazione scritta a **Generali Italia S.p.A.** tramite l'agenzia a cui il contratto è assegnato. I contributi volontari potranno essere investiti nella gestione separata Gesav Global solo se attiva la modalità di versamento con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).
- contributi azienda: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali;
- contributi volontari da trattenuta sullo stipendio: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all'aderente e già fiscalmente dedotti;
- contributi da TFR: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al TFR in maturazione.

In riferimento ai contributi volontari l'aderente ha la facoltà di variare l'importo e la frequenza di versamento dei contributi con comunicazione scritta a **Generali Italia S.p.A.** tramite l'agenzia a cui il contratto è assegnato.

L'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione; in tal caso la polizza resterà in vigore per la posizione complessivamente maturata; per gli effetti sulle **assicurazioni** accessorie si rimanda all'art. 10. L'aderente ha la facoltà di riprendere in qualsiasi momento nella fase di accumulo la contribuzione.

L'aderente può altresì successivamente variare tali elementi, così come il fondo interno, la gestione separata o la linea di investimento di destinazione, dandone comunicazione scritta a **Generali Italia S.p.A.** tramite l'agenzia a cui il contratto è assegnato.

Il versamento dei contributi volontari può essere effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede di **Generali Italia S.p.A.** in Mogliano Veneto - Treviso.

I contributi che derivano dal datore di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dall'azienda tramite bonifico, secondo le modalità indicate da **Generali Italia S.p.A.** all'azienda stessa.

Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione, da compilare a cura dell'azienda, con il dettaglio dei singoli contributi.

Il versamento dei contributi volontari può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite P.O.S., per i versamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a **Generali Italia S.p.A.** o all'intermediario su ccp dedicato*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato a **Generali Italia S.p.A.** o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato a **Generali Italia S.p.A.** o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a **Generali Italia S.p.A.** o su conto dedicato*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell'aderente alla banca di effettuare il versamento dei contributi con addebito sul suo conto corrente (addebito diretto SEPA - SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Non sono ammessi versamenti in contanti.

Nel caso di versamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale, la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Nel caso di versamento tramite P.O.S., assegno, bonifico bancario, per i versamento a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a **Generali Italia S.p.A.** o all'intermediario nei casi previsti.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 17 Costi

COSTI IN FASE DI ACCUMULO

Sui contributi versati la Compagnia applica un caricamento pari al 4,75% degli stessi.

Per i clienti che per la prima volta aderiscono a forme pensionistiche complementari individuali di **Generali Italia S.p.A.**, con età inferiore o uguale a 40 anni compiuti all'atto dell'adesione, e che scelgono la modalità di versamento

con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), i versamenti effettuati nei primi due anni a partire dall'adesione non saranno oggetto dell'applicazione del suddetto costo.

Il caricamento non è comunque applicato nei casi di trasferimento da altre forme di previdenza complementare.

Inoltre, per quanto attiene le prestazioni contrattuali collegate alla gestione separata, nella determinazione della misura annua di rivalutazione (ai sensi dell'art. 24) I **Generali Italia S.p.A.** applica un valore trattenuto fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% e inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Per quanto invece attiene alla parte delle prestazioni contrattuali collegate al fondo interno, **Generali Italia S.p.A.** applica una commissione di gestione pari a 2,05% su base annua mentre non è prevista alcuna commissione di incentivo.

Infine, è prevista una commissione di importo pari a 60 euro per le operazioni di riallocazione (switch), di cui all'art.18, successive alla prima che invece è gratuita.

Le somme corrisposte a titolo di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare, anticipazione e riscatto non sono gravate di alcun onere.

COSTI IN FASE DI ACCUMULO PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Per le **assicurazioni** accessorie contro il rischio di perdita di autosufficienza dell'aderente, la Compagnia applica un caricamento pari al 15% del relativo premio.

COSTI IN FASE DI EROGAZIONE

La prestazione in fase di erogazione è determinata applicando alla prestazione in fase di accumulo un coefficiente che tiene conto del costo sostenuto per la corresponsione della rendita pari allo 0,9% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dall'aderente.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

COSTI IN CASO DI EROGAZIONE RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Nei casi previsti, qualora sia richiesta l'erogazione delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita temporanea, sarà addebitata una tantum, al momento del perfezionamento della richiesta, una somma in cifra fissa pari a € 20,00.

PARTE V - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 18 Riallocazione della posizione individuale (switch)

Durante la fase di accumulo, trascorso almeno un anno dalla decorrenza o dall'ultima riallocazione, l'aderente, previa richiesta scritta, può chiedere di riallocare, totalmente o parzialmente, la prestazione assicurata come di seguito indicato:

- da quote dei fondi interni, in euro;
- da euro, in quote dei fondi interni;

modificando la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote.

Sarà possibile effettuare lo switch delle quote dei fondi interni derivanti da contributo volontario verso la gestione separata Gesav Global, solo qualora sia attiva la modalità di versamento con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).

A seguito della richiesta, l'importo da riallocare, diminuito della *commissione di riallocazione*, è pari:

- alla prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro rivalutata come previsto all'art. 24;

- al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote ed il valore unitario delle quote nel *giorno di riferimento* relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia.

Nel caso di nuova prestazione espressa in quote l'importo ottenuto a seguito della conversione sarà diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione nel *giorno di riferimento* di cui sopra.

I nuovi valori contrattuali sono riportati in apposita appendice.

La prima operazione di conversione è gratuita; ogni successiva operazione è soggetta ad una *commissione di riallocazione* il cui importo è indicato all'art. 17.

Art. 19 Riscatto e anticipazioni

In caso di vita dell'aderente, lo stesso può riscattare il contratto, totalmente o parzialmente, durante la fase di accumulo o conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, in entrambi i casi esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l'importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dall'art. 24.

Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l'importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno ed il valore unitario delle quote nel *giorno di riferimento* relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all'art. 25.

Qualora la richiesta di pagamento sia pervenuta alla Compagnia prima della conversione di un contributo in quote, l'importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto.

Il riscatto parziale o l'anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Qualora l'aderente abbia trasferito in questo contratto (art. 21) le disponibilità derivanti da altra forma di previdenza complementare di cui al Decreto, non riscattata, o abbia in essere altra forma di previdenza complementare, il periodo previsto al primo capoverso di questo articolo decorre dalla data di versamento del primo contributo a detta forma di previdenza complementare.

- Riscatto minimo garantito

Nei casi di riscatto per:

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
- decesso

per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015,

la "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla data di inizio della garanzia, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data di termine della fase di accumulo a seguito del riscatto.

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui all'art. 18).

Il "tasso minimo garantito" è pari al minore tra l'1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall'Ivass (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla *data di inizio della garanzia*;

A decorrere dal 26/02/2018, su tutti i nuovi contributi e su quanto investito a seguito di riallocazione in gestione separata da tale data, il “tasso minimo garantito” è pari allo 0%.

per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015,

la “prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro” in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione calcolata alla *data di inizio della garanzia*, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di rendita temporanea già erogate o di importi riscattati).

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui all’art. 18).

Art. 20 Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare

L’aderente può chiedere per iscritto il trasferimento di tutte le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata prima della data di termine della fase di accumulo indicata in polizza, nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (generalmente dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del contratto). Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui aderisca in relazione a una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

In tal caso, Generali Italia S.p.A. provvede, nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all’art. 19, maturato alla data della richiesta di trasferimento.

Art. 21 Trasferimento da altre forme di previdenza complementare

Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

Generali Italia S.p.A., ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

La prestazione assicurata è pari alle disponibilità trasferite.

Per la parte di prestazione assicurata che viene espressa in quote del fondo interno il *giorno di riferimento* è quello relativo alla data di versamento delle disponibilità trasferite.

Art. 22 Prosecuzione

L’aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l’erogazione della prestazione all’agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

La prestazione assicurata è ricalcolata sulla base del nuovo termine della fase di accumulo.

La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all’art. 24.

La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia è determinata moltiplicando l’importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo al nuovo termine della fase di accumulo.

Art. 23 Controversie

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio dell’aderente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di

mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazioni accessorie, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, a un collegio di tre medici. I tre medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni del collegio (operazioni arbitrali) devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

PARTE VI - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN EURO

Art. 24 Rivalutazione della prestazione assicurata espressa in euro

Questo contratto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata espressa in euro nella fase di accumulo in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata Gesav Global. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento della gestione separata (allegato n. 3).

Misura della rivalutazione

Generali Italia S.p.A. dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel regolamento. La ricorrenza annuale del contratto è fissata al 31 dicembre di ogni anno, per cui l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore trattenuto da Generali Italia S.p.A. fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Ogniquale volta, in date diverse dalla ricorrenza annuale del contratto, si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali:

- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare;
- riscatto o anticipazione;
- riallocazione della posizione individuale (switch);

la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di effetto della variazione.

Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di termine della fase di accumulo.

Rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la prestazione assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita.

Sulla prestazione assicurata in euro, a fronte di contributi versati o di conversione di quote del fondo interno in euro, effettuati in data diversa dalla ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione è applicata per il periodo intercorrente tra la data di effetto dell'operazione o di conversione e la prima ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo dell'importo da liquidare a seguito di uno delle seguenti vicende contrattuali:

- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare;
- riscatto o anticipazione;
- riallocazione della posizione individuale (switch);

la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di effetto della variazione.

Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di termine della fase di accumulo.

Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è:

- pari a 2%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto fino al 27/11/2014;
- pari a 1%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28/11/2014 fino al 14/10/2018;
- pari a 0%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 15/10/2018 eccetto per la controassicurata per cui continua a rimanere pari all'1%

e potrà essere modificato secondo quanto indicato all'art. 1; il tasso di interesse tecnico impiegato per il calcolo della prestazione assicurata in fase di erogazione sarà comunicato all'aderente, oltre che sessanta giorni prima di ogni variazione, anche al momento della effettiva conversione della prestazione assicurata in forma di capitale nella prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.

Eventuali modalità ulteriori di rivalutazione/adeguamento della prestazione assicurata in fase di erogazione collegata a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari saranno comunicate all'aderente a seguito della richiesta di pagamento della prestazione in forma di rendita.

PARTE VII - PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia S.p.A. richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti.

Tutte le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie.

Art. 25 Pagamenti di Generali Italia S.p.A. per le prestazioni previdenziali

I documenti necessari per richiedere le prestazioni previdenziali di cui al Decreto sono riportati di seguito.

In caso di vita dell'aderente per l'erogazione della prestazione pensionistica complementare:

- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza; o

per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute: indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione degli estremi bancari l'aderente dovrà darne tempestiva comunicazione a Generali Italia S.p.A.. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

In caso di vita dell'aderente per l'erogazione anticipata della prestazione pensionistica sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) nei casi previsti dal Decreto:

- dichiarazione del cliente di volersi avvalere della prestazione anticipata sotto forma di rendita temporanea;
- copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità.

Inoltre per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi:

- documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa che può essere, ad esempio:
 1. nel caso di lavoratore dipendente:
 - lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro;
 - "Modello Unilav Cessazione" protocollato e firmato;
 2. nel caso di lavoratore autonomo:
 - copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.;
 - visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese;
- idonea documentazione attestante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori (es. l'estratto conto integrato accessibile online dal sito dell'INPS, gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza).

Alternativamente, per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi:

- idonea documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi (es. attestazione rilasciata dal datore di lavoro per lavoro dipendente; visura camerale dalla quale risulti la cancellazione della partita IVA; certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio; dichiarazione rilasciata dal competente Centro per l'impiego; modello unilav cessazione scaricabile online).

Per maggiori dettagli sulla documentazione necessaria si rinvia al relativo modulo di richiesta (RITA).

In caso di Revoca della R.I.T.A.:

la comunicazione di revoca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione di Generali Italia S.p.A..

In caso di vita per la corresponsione dell'importo di riscatto/anticipazione, nei casi previsti dal Decreto:

- 1) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
 - certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta da Generali Italia S.p.A. (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); e
 - la documentazione ricevuta dall'ente di Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l'aderente, attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità;
- 2) in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica,
 - idonea documentazione, attestante la cessazione dell'attività lavorativa, e che comprovi da quanto perdura lo stato di inoccupazione come, ad esempio, libretto di lavoro o documento equipollente;
- 3) per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli,
 - atto notarile relativo all'acquisto;
- 4) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione,
 - documentazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 449/1997;
- 5) per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
 - attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari, nonché preventivo di spesa redatto dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia e/o l'intervento, vistato dall'A.S.L.;

In caso di morte dell'aderente prima del termine della fase di accumulo:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata da cui risulti se l'aderente ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato e l'eventuale indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari caso morte sono indicati in modo generico;

- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

Generali Italia S.p.A. si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia S.p.A. esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, fatti salvi il caso di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e il caso di riscatto, per i quali è previsto dal Decreto un termine di sei mesi.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 26 Pagamenti di Generali Italia S.p.A. per la prestazione accessoria di perdita di autosufficienza: denuncia, accertamento, riconoscimento e rivedibilità

Denuncia

Al verificarsi della perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l'aderente o altra persona che lo rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento a Generali Italia S.p.A. allegando alla richiesta:

- a) un certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute da Generali Italia S.p.A.;
- b) una relazione medica del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza di cui al punto a) o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute da Generali Italia S.p.A., le sopravvenute cause di un suo aggravamento.

Entrambi i documenti possono essere redatti utilizzando gli appositi modelli forniti da Generali Italia S.p.A..

Accertamento e riconoscimento

Dalla data di ricevimento della documentazione completa, Generali Italia S.p.A. ha sei mesi di tempo per effettuare l'accertamento della perdita di autosufficienza (periodo di accertamento).

A partire dalla data di denuncia, i versamenti dei premi per l'assicurazione accessoria sono sospesi.

In considerazione di specifiche esigenze istruttorie, Generali Italia S.p.A. si riserva di richiedere all'aderente informazioni sulle cause della perdita di autosufficienza e ulteriore documentazione medica. Ultimati i controlli, Generali Italia S.p.A. comunica per iscritto all'aderente, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

Pagamenti

Qualora Generali Italia S.p.A. riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta prima del termine della fase di accumulo:

- sarà corrisposta all'aderente una rendita immediata vitalizia pari agli importi di cui all'art. 8 e 9, a seconda della assicurazione accessoria scelta;
- al momento dell'erogazione, se lo stato di non autosufficienza perdura, la prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all'art. 2 sarà maggiorata del 30 per cento.

In caso di mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza, Generali Italia S.p.A., dopo aver inviato all'aderente apposita comunicazione, preleva dai versamenti volontari gli eventuali premi sospesi, relativi alla assicurazione accessoria, senza interessi.

Nel caso in cui l'aderente abbia richiesto l'opzione di rendita con raddoppio in caso di non autosufficienza ai sensi dell'art. 3, Generali Italia S.p.A., qualora riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta dopo l'inizio della fase di erogazione, inizierà a corrispondere una rendita di importo raddoppiato.

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita assicurata, Generali Italia S.p.A. ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di

non autosufficienza. Generali Italia S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere all'aderente ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'aderente non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, secondo i criteri riportati nella tabella dell'allegato n. 8, l'erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza cessa immediatamente.

Non è prevista la rivedibilità relativamente alla maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata di cui all'art. 2.

Art. 27 Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

Le prestazioni previdenziali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, la rendita temporanea e le anticipazioni di cui all'art.11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 28 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

ALLEGATO N.1

Tassi per un euro di prestazione assicurata alla data di termine della fase di accumulo

Tassi di premio

Il tasso di premio è pari a 1,04987 per ogni durata residua, ossia la differenza tra l'età alla data di termine della fase di accumulo e l'età alla data del versamento del contributo calcolate in anni e mesi compiuti.

Sono previsti tassi scontati pari a 1 (in luogo di 1, 04987) per versamenti effettuati nei primi due anni a partire dall'adesione da clienti che per la prima volta aderiscono a forme pensionistiche complementari individuali di Generali Italia S.p.A., con età inferiore o uguale a 40 anni compiuti all'atto dell'adesione, e che scelgono la modalità di versamento con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).

ALLEGATO N. 2

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.

sexo maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03741	0,03706	0,03694	0,03688	0,03683	0,03677
51	0,03804	0,03768	0,03756	0,03750	0,03744	0,03738
52	0,03870	0,03833	0,03820	0,03814	0,03808	0,03802
53	0,03940	0,03901	0,03888	0,03882	0,03876	0,03869
54	0,04013	0,03973	0,03960	0,03953	0,03947	0,03940
55	0,04091	0,04049	0,04035	0,04028	0,04022	0,04015
56	0,04173	0,04129	0,04115	0,04108	0,04101	0,04094
57	0,04259	0,04214	0,04199	0,04191	0,04184	0,04177
58	0,04350	0,04303	0,04288	0,04280	0,04272	0,04265
59	0,04448	0,04398	0,04382	0,04374	0,04366	0,04358
60	0,04551	0,04499	0,04482	0,04474	0,04465	0,04457
61	0,04660	0,04606	0,04588	0,04580	0,04571	0,04562
62	0,04777	0,04720	0,04702	0,04692	0,04683	0,04674
63	0,04901	0,04841	0,04822	0,04812	0,04802	0,04793
64	0,05034	0,04971	0,04950	0,04940	0,04929	0,04919
65	0,05175	0,05108	0,05086	0,05076	0,05065	0,05054
66	0,05326	0,05256	0,05233	0,05221	0,05210	0,05198
67	0,05489	0,05414	0,05389	0,05377	0,05365	0,05353
68	0,05664	0,05584	0,05558	0,05545	0,05532	0,05519
69	0,05853	0,05768	0,05740	0,05726	0,05712	0,05699
70	0,06057	0,05966	0,05936	0,05921	0,05907	0,05892
71	0,06278	0,06180	0,06148	0,06133	0,06117	0,06101
72	0,06518	0,06413	0,06378	0,06361	0,06344	0,06327
73	0,06778	0,06665	0,06627	0,06609	0,06591	0,06572
74	0,07062	0,06938	0,06898	0,06878	0,06858	0,06838
75	0,07370	0,07235	0,07192	0,07170	0,07148	0,07127
76	0,07707	0,07560	0,07512	0,07488	0,07465	0,07441
77	0,08075	0,07914	0,07862	0,07836	0,07810	0,07785
78	0,08480	0,08302	0,08245	0,08216	0,08188	0,08160

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28/11/2014 al 14/10/2018.

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03102	0,03078	0,03070	0,03066	0,03062	0,03058
51	0,03166	0,03141	0,03133	0,03128	0,03124	0,03120
52	0,03233	0,03207	0,03198	0,03194	0,03190	0,03185
53	0,03303	0,03276	0,03267	0,03263	0,03258	0,03254
54	0,03377	0,03349	0,03339	0,03335	0,03330	0,03325
55	0,03455	0,03425	0,03415	0,03411	0,03406	0,03401
56	0,03537	0,03506	0,03496	0,03490	0,03485	0,03480
57	0,03624	0,03591	0,03580	0,03575	0,03569	0,03564
58	0,03715	0,03681	0,03669	0,03664	0,03658	0,03653
59	0,03812	0,03776	0,03764	0,03758	0,03752	0,03746
60	0,03915	0,03877	0,03864	0,03858	0,03852	0,03846
61	0,04024	0,03984	0,03971	0,03964	0,03957	0,03951
62	0,04141	0,04098	0,04084	0,04077	0,04070	0,04063
63	0,04264	0,04219	0,04204	0,04196	0,04189	0,04181
64	0,04395	0,04347	0,04331	0,04323	0,04316	0,04308
65	0,04536	0,04484	0,04467	0,04459	0,04451	0,04442
66	0,04685	0,04631	0,04613	0,04604	0,04595	0,04586
67	0,04846	0,04788	0,04769	0,04759	0,04750	0,04740
68	0,05019	0,04957	0,04936	0,04926	0,04916	0,04906
69	0,05206	0,05138	0,05116	0,05105	0,05094	0,05084
70	0,05407	0,05335	0,05311	0,05299	0,05287	0,05275
71	0,05625	0,05546	0,05521	0,05508	0,05495	0,05482
72	0,05861	0,05776	0,05748	0,05734	0,05720	0,05706
73	0,06117	0,06024	0,05994	0,05979	0,05964	0,05949
74	0,06395	0,06294	0,06261	0,06244	0,06228	0,06211
75	0,06698	0,06587	0,06550	0,06532	0,06515	0,06497
76	0,07028	0,06906	0,06866	0,06846	0,06827	0,06807
77	0,07390	0,07255	0,07211	0,07189	0,07168	0,07146
78	0,07787	0,07637	0,07588	0,07564	0,07540	0,07516

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 15/10/2018.

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02527	0,02511	0,02506	0,02503	0,02501	0,02498
51	0,02590	0,02573	0,02568	0,02565	0,02562	0,02560
52	0,02656	0,02639	0,02633	0,02630	0,02627	0,02624
53	0,02726	0,02707	0,02701	0,02698	0,02695	0,02692
54	0,02799	0,02779	0,02773	0,02770	0,02766	0,02763
55	0,02876	0,02855	0,02848	0,02845	0,02841	0,02838
56	0,02957	0,02935	0,02928	0,02924	0,02920	0,02917
57	0,03042	0,03019	0,03011	0,03008	0,03004	0,03000
58	0,03132	0,03108	0,03100	0,03096	0,03092	0,03088
59	0,03228	0,03202	0,03193	0,03189	0,03185	0,03180
60	0,03329	0,03301	0,03292	0,03288	0,03283	0,03279
61	0,03436	0,03407	0,03397	0,03392	0,03387	0,03383
62	0,03550	0,03519	0,03509	0,03503	0,03498	0,03493
63	0,03672	0,03638	0,03627	0,03621	0,03616	0,03610
64	0,03801	0,03765	0,03753	0,03747	0,03741	0,03735
65	0,03938	0,03900	0,03887	0,03881	0,03874	0,03868
66	0,04086	0,04044	0,04030	0,04023	0,04017	0,04010
67	0,04243	0,04198	0,04184	0,04176	0,04169	0,04162
68	0,04413	0,04364	0,04348	0,04340	0,04333	0,04325
69	0,04596	0,04543	0,04526	0,04517	0,04509	0,04500
70	0,04793	0,04735	0,04717	0,04707	0,04698	0,04689
71	0,05006	0,04943	0,04923	0,04913	0,04903	0,04893
72	0,05237	0,05168	0,05146	0,05135	0,05124	0,05113
73	0,05487	0,05412	0,05388	0,05375	0,05363	0,05351
74	0,05759	0,05676	0,05649	0,05636	0,05623	0,05610
75	0,06055	0,05964	0,05934	0,05919	0,05905	0,05890
76	0,06378	0,06277	0,06244	0,06228	0,06211	0,06195
77	0,06731	0,06619	0,06582	0,06564	0,06546	0,06528
78	0,07119	0,06993	0,06952	0,06932	0,06912	0,06892

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27/11/2014.

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03635	0,03601	0,03590	0,03584	0,03579	0,03573
51	0,03690	0,03655	0,03643	0,03637	0,03632	0,03626
52	0,03747	0,03711	0,03699	0,03693	0,03687	0,03681
53	0,03807	0,03769	0,03757	0,03751	0,03745	0,03739
54	0,03870	0,03831	0,03818	0,03811	0,03805	0,03799
55	0,03935	0,03895	0,03881	0,03875	0,03868	0,03862
56	0,04003	0,03961	0,03948	0,03941	0,03934	0,03927
57	0,04075	0,04031	0,04017	0,04010	0,04003	0,03996
58	0,04150	0,04104	0,04089	0,04082	0,04074	0,04067
59	0,04228	0,04181	0,04165	0,04158	0,04150	0,04143
60	0,04311	0,04261	0,04244	0,04236	0,04228	0,04220
61	0,04396	0,04345	0,04328	0,04319	0,04311	0,04303
62	0,04487	0,04432	0,04414	0,04405	0,04396	0,04387
63	0,04580	0,04524	0,04505	0,04496	0,04487	0,04478
64	0,04680	0,04619	0,04599	0,04590	0,04580	0,04570
65	0,04783	0,04720	0,04700	0,04690	0,04680	0,04670
66	0,04893	0,04824	0,04802	0,04792	0,04781	0,04770
67	0,05004	0,04935	0,04913	0,04901	0,04890	0,04880
68	0,05125	0,05054	0,05031	0,05012	0,05000	0,04988
69	0,05247	0,05169	0,05144	0,05132	0,05119	0,05107
70	0,05379	0,05299	0,05274	0,05261	0,05248	0,05236
71	0,05522	0,05423	0,05395	0,05381	0,05367	0,05354
72	0,05654	0,05564	0,05536	0,05522	0,05508	0,05494
73	0,05809	0,05695	0,05663	0,05648	0,05633	0,05618
74	0,05949	0,05848	0,05817	0,05801	0,05786	0,05770
75	0,06118	0,06017	0,05985	0,05970	0,05954	0,05898
76	0,06304	0,06149	0,06114	0,06097	0,06080	0,06063
77	0,06443	0,06332	0,06297	0,06280	0,06264	0,06247
78	0,06646	0,06465	0,06426	0,06407	0,06389	0,06370

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28/11/2014.

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02931	0,02907	0,02899	0,02895	0,02891	0,02887
51	0,02981	0,02956	0,02948	0,02944	0,02938	0,02934
52	0,03034	0,03006	0,02997	0,02993	0,02988	0,02984
53	0,03086	0,03059	0,03050	0,03045	0,03041	0,03037
54	0,03143	0,03115	0,03105	0,03101	0,03092	0,03088
55	0,03202	0,03168	0,03158	0,03153	0,03149	0,03144
56	0,03259	0,03228	0,03217	0,03212	0,03207	0,03202
57	0,03322	0,03290	0,03280	0,03275	0,03263	0,03258
58	0,03389	0,03348	0,03337	0,03331	0,03326	0,03320
59	0,03450	0,03414	0,03403	0,03397	0,03391	0,03386
60	0,03521	0,03484	0,03472	0,03466	0,03461	0,03444
61	0,03596	0,03546	0,03533	0,03526	0,03520	0,03513
62	0,03661	0,03620	0,03606	0,03600	0,03593	0,03587
63	0,03740	0,03698	0,03684	0,03678	0,03671	0,03664
64	0,03825	0,03762	0,03747	0,03739	0,03732	0,03725
65	0,03893	0,03845	0,03829	0,03821	0,03814	0,03806
66	0,03982	0,03933	0,03917	0,03909	0,03901	0,03894
67	0,04076	0,04027	0,04011	0,03970	0,03961	0,03953
68	0,04178	0,04087	0,04069	0,04061	0,04052	0,04043
69	0,04242	0,04185	0,04167	0,04158	0,04149	0,04140
70	0,04347	0,04290	0,04272	0,04263	0,04254	0,04246
71	0,04461	0,04343	0,04322	0,04312	0,04302	0,04292
72	0,04516	0,04450	0,04430	0,04420	0,04410	0,04401
73	0,04632	0,04568	0,04548	0,04539	0,04530	0,04520
74	0,04760	0,04699	0,04681	0,04575	0,04564	0,04553
75	0,04904	0,04730	0,04708	0,04697	0,04687	0,04677
76	0,04933	0,04866	0,04846	0,04837	0,04828	0,04819
77	0,05081	0,05022	0,05005	0,04997	0,04989	0,04982
78	0,05253	0,05033	0,05013	0,05003	0,04994	0,04985

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienzapagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%¹

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27/11/2014.

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03646	0,03617	0,03607	0,03603	0,03598	0,03593
51	0,03704	0,03674	0,03664	0,03659	0,03654	0,03650
52	0,03766	0,03734	0,03724	0,03719	0,03714	0,03709
53	0,03830	0,03798	0,03787	0,03782	0,03776	0,03771
54	0,03897	0,03864	0,03853	0,03847	0,03842	0,03837
55	0,03968	0,03934	0,03922	0,03917	0,03911	0,03905
56	0,04042	0,04007	0,03995	0,03990	0,03984	0,03978
57	0,04121	0,04084	0,04072	0,04066	0,04060	0,04054
58	0,04204	0,04166	0,04154	0,04148	0,04141	0,04135
59	0,04292	0,04253	0,04240	0,04233	0,04227	0,04221
60	0,04386	0,04345	0,04331	0,04324	0,04318	0,04311
61	0,04485	0,04442	0,04428	0,04421	0,04414	0,04407
62	0,04590	0,04545	0,04531	0,04523	0,04516	0,04509
63	0,04702	0,04655	0,04640	0,04632	0,04625	0,04617
64	0,04821	0,04772	0,04756	0,04748	0,04740	0,04732
65	0,04948	0,04896	0,04879	0,04871	0,04863	0,04854
66	0,05083	0,05029	0,05011	0,05002	0,04994	0,04985
67	0,05228	0,05171	0,05153	0,05143	0,05134	0,05125
68	0,05384	0,05324	0,05304	0,05294	0,05285	0,05275
69	0,05552	0,05488	0,05467	0,05457	0,05447	0,05436
70	0,05733	0,05665	0,05643	0,05632	0,05621	0,05610
71	0,05928	0,05857	0,05833	0,05821	0,05809	0,05798
72	0,06140	0,06063	0,06038	0,06025	0,06013	0,06000
73	0,06369	0,06286	0,06259	0,06246	0,06233	0,06219
74	0,06616	0,06528	0,06499	0,06485	0,06470	0,06456
75	0,06885	0,06790	0,06759	0,06743	0,06728	0,06712
76	0,07177	0,07074	0,07041	0,07024	0,07007	0,06991
77	0,07496	0,07384	0,07348	0,07330	0,07312	0,07294
78	0,07844	0,07723	0,07683	0,07663	0,07643	0,07624

¹ I coefficienti sopra esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienzapagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%²

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28/11/2014 al 14/10/2018.

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02983	0,02966	0,02960	0,02957	0,02955	0,02952
51	0,03041	0,03023	0,03017	0,03014	0,03011	0,03008
52	0,03102	0,03083	0,03077	0,03074	0,03071	0,03068
53	0,03165	0,03146	0,03139	0,03136	0,03133	0,03130
54	0,03232	0,03212	0,03205	0,03202	0,03198	0,03195
55	0,03301	0,03281	0,03274	0,03270	0,03267	0,03264
56	0,03375	0,03353	0,03346	0,03342	0,03339	0,03335
57	0,03452	0,03429	0,03422	0,03418	0,03415	0,03411
58	0,03533	0,03510	0,03502	0,03498	0,03494	0,03490
59	0,03619	0,03595	0,03587	0,03583	0,03579	0,03575
60	0,03710	0,03684	0,03676	0,03672	0,03668	0,03663
61	0,03806	0,03779	0,03770	0,03766	0,03762	0,03757
62	0,03908	0,03880	0,03870	0,03866	0,03861	0,03856
63	0,04016	0,03986	0,03976	0,03971	0,03966	0,03962
64	0,04130	0,04099	0,04088	0,04083	0,04078	0,04073
65	0,04251	0,04218	0,04207	0,04202	0,04197	0,04191
66	0,04381	0,04346	0,04334	0,04328	0,04323	0,04317
67	0,04519	0,04482	0,04469	0,04463	0,04457	0,04451
68	0,04666	0,04627	0,04614	0,04607	0,04601	0,04595
69	0,04825	0,04783	0,04769	0,04762	0,04755	0,04748
70	0,04994	0,04950	0,04935	0,04928	0,04920	0,04913
71	0,05177	0,05129	0,05114	0,05106	0,05098	0,05090
72	0,05374	0,05323	0,05306	0,05297	0,05289	0,05281
73	0,05586	0,05531	0,05513	0,05504	0,05495	0,05486
74	0,05815	0,05756	0,05736	0,05726	0,05717	0,05707
75	0,06063	0,05999	0,05978	0,05967	0,05957	0,05946
76	0,06332	0,06262	0,06239	0,06228	0,06216	0,06205
77	0,06624	0,06548	0,06523	0,06510	0,06498	0,06486
78	0,06941	0,06858	0,06831	0,06817	0,06804	0,06790

² I coefficienti sopra esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienzapagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%³

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 15/10/2018.

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02414	0,02404	0,02401	0,02399	0,02398	0,02396
51	0,02471	0,02461	0,02458	0,02456	0,02454	0,02453
52	0,02532	0,02521	0,02517	0,02515	0,02514	0,02512
53	0,02595	0,02583	0,02580	0,02578	0,02576	0,02574
54	0,02661	0,02649	0,02645	0,02643	0,02641	0,02639
55	0,02730	0,02717	0,02713	0,02711	0,02709	0,02707
56	0,02803	0,02790	0,02785	0,02783	0,02781	0,02779
57	0,02879	0,02865	0,02861	0,02858	0,02856	0,02854
58	0,02960	0,02945	0,02940	0,02938	0,02936	0,02933
59	0,03045	0,03030	0,03024	0,03022	0,03019	0,03017
60	0,03135	0,03119	0,03113	0,03110	0,03108	0,03105
61	0,03230	0,03213	0,03207	0,03204	0,03201	0,03198
62	0,03331	0,03312	0,03306	0,03303	0,03300	0,03297
63	0,03438	0,03418	0,03411	0,03408	0,03405	0,03401
64	0,03551	0,03529	0,03522	0,03519	0,03515	0,03512
65	0,03670	0,03648	0,03640	0,03637	0,03633	0,03629
66	0,03798	0,03774	0,03766	0,03762	0,03758	0,03754
67	0,03934	0,03908	0,03900	0,03896	0,03891	0,03887
68	0,04080	0,04052	0,04043	0,04038	0,04034	0,04029
69	0,04236	0,04206	0,04196	0,04191	0,04186	0,04181
70	0,04404	0,04371	0,04361	0,04355	0,04350	0,04345
71	0,04583	0,04549	0,04537	0,04531	0,04526	0,04520
72	0,04777	0,04739	0,04727	0,04721	0,04714	0,04708
73	0,04986	0,04945	0,04931	0,04924	0,04918	0,04911
74	0,05211	0,05166	0,05152	0,05144	0,05137	0,05130
75	0,05455	0,05406	0,05390	0,05382	0,05374	0,05366
76	0,05719	0,05665	0,05648	0,05639	0,05630	0,05621
77	0,06006	0,05947	0,05927	0,05918	0,05908	0,05898
78	0,06318	0,06252	0,06231	0,06220	0,06210	0,06199

³ I coefficienti sopra esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un'altra persona designata dall'aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27/11/2014.

sexo maschile e femminile

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale
Percentuale reversibilità: 100%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,04463	0,04566	0,04707
67	0,04566	0,04690	0,04864
70	0,04707	0,04864	0,05094

Rateazione rendita: annuale
Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,04723	0,04792	0,04884
67	0,04895	0,04980	0,05096
70	0,05168	0,05280	0,05440

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un'altra persona designata dall'aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28/11/2014 al 14/10/2018.

sexo maschile e femminile

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale
Percentuale reversibilità: 100%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03855	0,03959	0,04098
67	0,03959	0,04083	0,04256
70	0,04098	0,04256	0,04487

Rateazione rendita: annuale
Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,04101	0,04171	0,04263
67	0,04272	0,04358	0,04474
70	0,04538	0,04652	0,04815

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un'altra persona designata dall'aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%

Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 15/10/2018.

sesso maschile e femminile

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale
Percentuale reversibilità: 100%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03296	0,03398	0,03534
67	0,03398	0,03521	0,03691
70	0,03534	0,03691	0,03920

Rateazione rendita: annuale
Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03526	0,03595	0,03685
67	0,03692	0,03778	0,03894
70	0,03949	0,04065	0,04228

Tabella di rettifica dell'età

sesso maschile e femminile

Nati da	A	Rettifica (anni)
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	Oltre	-6

La tavola demografica **A62U Indifferenziata per sesso** richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella *Tabella di rettifica dell'età* (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

Generali Italia S.p.A. potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 67 anni maschio o femmina, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione di Generali Italia S.p.A. (o, qualora Generali Italia S.p.A. non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione, quella rilevata da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. Generali Italia S.p.A. avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati ai contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione e, a condizione che manchino più di tre anni alla scadenza del contratto, sono utilizzati anche per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

I coefficienti di conversione del capitale in rendita possono variare anche in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall'IVASS (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 e successive modifiche).

In tal caso i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati esclusivamente ai contributi versati a partire dalla data di entrata in vigore della variazione.

In ogni caso i coefficienti di conversione del capitale in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla data di conclusione del contratto.

Generali Italia S.p.A. comunica tempestivamente per iscritto all'aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Fase di erogazione della rendita

I coefficienti di conversione del capitale in rendita sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l'erogazione della rendita pari a 0,9% delle rate di rendita attese.

Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è:

- pari a 2%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto fino al 27/11/2014;
- pari a 1%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28/11/2014 fino al 14/10/2018;
- pari a 0%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 15/10/2018 eccetto per la controassicurata per cui continua a rimanere pari all'1%

e potrà essere modificato secondo quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni generali di contratto; il tasso di interesse tecnico impiegato per il calcolo della prestazione assicurata in fase di erogazione sarà comunicato all'aderente, oltre che sessanta giorni prima di ogni variazione, anche al momento della effettiva conversione della prestazione assicurata in forma di capitale nella prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.

Eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adequamento della prestazione assicurata in fase di erogazione, collegate a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all'aderente a seguito della richiesta di pagamento della prestazione in forma di rendita.

Rendita Controassicurata

Per la rendita controassicurata si anticipa quanto segue. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relative condizioni che saranno comunicate qualora l'aderente scelga tale opzione a seguito della richiesta di pagamento. La rendita controassicurata è collegata alla gestione separata Rendigen.

Generali Italia S.p.A. dichiara mensilmente, entro il primo giorno del mese che precede quello della ricorrenza annuale della rendita, il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata nell'arco dei dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Rendigen (Allegato 7 alle Condizioni di assicurazione). Detto rendimento, diminuito di un valore trattenuto è attribuito alla rendita.

Generali Italia S.p.A. riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni. La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse dell'1% - già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione - la differenza tra il rendimento attribuito, di cui sopra, ed il suddetto tasso di interesse. La rivalutazione attribuita alla rendita controassicurata può risultare negativa; in ogni caso, a ciascuna ricorrenza, l'importo annuo della rendita rivalutata non potrà essere inferiore al valore della rendita iniziale diminuito dell'1% per ogni anno trascorso dalla decorrenza della rendita.

ALLEGATO N. 3

Regolamento della Gestione separata GESAV GLOBAL

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV GLOBAL (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.
3. La Gestione separata è riservata ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La Società, nella gestione del portafoglio degli attivi, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 95%
Investimenti immobiliari	compreso tra 5% e 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della

Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

ALLEGATO N. 4

Regolamento del Fondo Interno A.G. EUROPEAN EQUITY

A) Obiettivi e descrizione del fondo

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 80% MSCI Europe;
- 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati europei.

Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da Società appartenenti al Gruppo Generali.

Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del Fondo).

Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati in euro ed in altre valuta europee. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.

La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, l'investimento in strumenti finanziari, emessi da emittenti nei quali il fondo investe più del 5% rispetto al patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato, sommati fra loro non possono superare il 40% del patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell'ISVAP, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - Oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;

- Il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- La quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:

Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.

Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.

Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari al 2,05% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito "valore complessivo netto" del fondo.

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore".

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'ISVAP e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entra tale termine l'Aderente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

ALLEGATO N. 5

Regolamento del Fondo Interno GLOBAL MULTI ASSET

Il fondo interno Global Multi Asset è riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è volta ad accrescere il capitale attraverso una politica di investimento flessibile, diversificata in termini di tipologia di attivi.

Il fondo investe prevalentemente in OICR, armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds, ed è caratterizzato da un livello di rischio medio-basso.

In particolare, la politica di gestione del fondo è flessibile rispetto all'universo investibile, con un obiettivo di mantenere la volatilità al di sotto del 4% annuo.

Al fine di conseguire l'obiettivo di volatilità, il fondo gestirà l'esposizione al rischio variando la quota di fondi aventi maggiore volatilità in rapporto ai fondi più conservativi.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo flessibile ed investe prevalentemente in OICR inclusi Exchange Traded Funds. Attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite l'utilizzo di strumenti di gestione del risparmio ad elevata diversificazione (OICR), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

La politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio diversificata in termini di tipologia di attivi.

Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Gli investimenti in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;

- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- Oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- Il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- La quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri: il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.

Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.

Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari all'1,00% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito "valore complessivo netto" del fondo.

Il costo totale degli OICR (T.E.R.) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non prevede la componente commissionale per la gestione del fondo, mentre il T.E.R. relativo agli OICR gestiti da società esterne non potrà superare l'1%.

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare, senza applicazione di alcuna penalità.

ALLEGATO N. 6

Regolamento delle linee di investimento di GENERAFUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Art. 1 Disposizioni generali/ comuni

Le prestazioni assicurate sono espresse in euro e in quote rispettivamente collegate alla Gestione separata Gesav Global e ai fondi interni Global Multi Asset e A.G. European Equity, secondo quanto previsto da ciascuna delle linee d'investimento disponibili.

A ciascuna linea di investimento corrisponde un determinato profilo di rischio/rendimento e l'Aderente sceglie tra le diverse linee di investimento in funzione della propria propensione al rischio e del proprio orizzonte temporale di riferimento.

Ciascuna linea d'investimento prevede una ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, che sono applicate a ciascun versamento contributivo.

Art. 2 Linee di investimento

Per Aderenti fino al 14/10/2018

A) Moderata Europea

Descrizione

Questa linea di investimento ha un indirizzo moderato ed è rivolta a chi intende proteggere nel tempo il valore reale di una parte dei propri contributi: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo obbligazionario. La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:
- 60% Gesav Global

Fondo interno di tipo azionario:
- 40% A.G. European Equity

B) Bilanciata Europea

Descrizione

Questa linea di investimento con una asset allocation bilanciata sfrutta le potenzialità nel lungo periodo del mercato azionario ed è pertanto rivolta a chi mira ad una rivalutazione del capitale in un orizzonte temporale medio / lungo: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo azionario.

La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:
- 40% Gesav Global

Fondo interno di tipo azionario:
- 60% A.G. European Equity

Per aderenti dal 15/10/2018:

C) Conservativa

Descrizione

Questa linea di investimento è rivolta a chi, con un orizzonte temporale superiore a 10 anni, ha una propensione al rischio bassa e intende proteggere nel tempo il valore reale dei propri versamenti e al tempo stesso cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari. La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:
- 75% Gesav Global

Fondo interno di tipo flessibile:
- 25% Global Multi Asset

D) Moderata

Descrizione

Questa linea di investimento ha un indirizzo moderato ed è rivolta a chi intende proteggere nel tempo il valore reale di una parte dei propri contributi: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo obbligazionario. La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:	Fondo interno di tipo flessibile:	Fondo interno di tipo azionario:
- 35% Gesav Global	- 25% Global Multi Asset	- 40% A.G. European Equity

E) Bilanciata

Descrizione

Questa linea di investimento con una asset allocation bilanciata sfrutta le potenzialità nel lungo periodo del mercato azionario ed è pertanto rivolta a chi mira ad una rivalutazione del capitale in un orizzonte temporale medio / lungo: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo azionario.

La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:	Fondo interno di tipo flessibile:	Fondo interno di tipo azionario:
- 15% Gesav Global	- 25% Global Multi Asset	- 60% A.G. European Equity

Art. 3 Passaggio fra Linee di investimento

Trascorso un anno dalla data di adesione ad una linea di investimento, l'Aderente può richiedere, per iscritto, di passare ad altra linea, modificando in questo modo la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, che verrà applicata a ciascun successivo +mento contributivo. Sarà possibile il passaggio dei contributi volontari verso la linea di investimento Gesav Global solo in presenza di modalità di versamento SDD attiva.

ALLEGATO N. 7

Regolamento della Gestione separata Rendigen

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato RENDIGEN (la gestione separata). Tale regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in euro.
3. La gestione separata è riservata ai contratti e alle opzioni contrattuali che prevedono l'erogazione di rendite vitalizie.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

ALLEGATO N. 8

Tabella: attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Farsi il bagno		
1° grado	L'aderente è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	Punteggio 10

Vestirsi e svestirsi		
1° grado	L'aderente è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	Punteggio 10

Igiene del corpo		
1° grado	L'aderente è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 10

Mobilità		
1° grado	L'aderente è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi.	Punteggio 10

Continenza		
1° grado	L'aderente è completamente continente.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia.	Punteggio 10

Bere e mangiare

1° grado	L'aderente è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: <ul style="list-style-type: none">- sminuzzare/tagliare il cibo- sbucciare la frutta- aprire un contenitore/una scatola- versare bevande nel bicchiere.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.	Punteggio 10

